



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

**Procedura per la presentazione e la gestione delle
segnalazioni inerenti le violazioni di cui
al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
(c.d. whistleblowing)**

Approvata con deliberazione di Giunta Camerale n. 244 del 20 dicembre 2023

Premessa

La presente procedura disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni delle violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito "Decreto"), pervenute alla Camera di Commercio di Verona (di seguito "Camera di Commercio" o "Ente camerale").

1. Definizioni

Ai fini della presente procedura, si intende per:

- segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni, presentata dal segnalante attraverso i canali di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 5;
- segnalante o whistleblower: la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione oggetto di segnalazione.

2. Segnalante e requisiti delle segnalazioni

Possono effettuare segnalazioni:

- il personale dipendente della Camera di Commercio;
- i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti che svolgono o abbiano svolto la propria attività a favore dell'Ente camerale;
- i lavoratori e collaboratori dei soggetti ai quali è affidata dall'Ente camerale la realizzazione di opere o la fornitura di beni e servizi;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono o abbiano svolto la propria attività a favore dell'Ente camerale;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza dell'Ente camerale (es. componenti di Giunta, di Consiglio, dell'OIV).

Ai fini dell'applicabilità delle tutele previste dal Decreto, è necessario che il segnalante sia venuto a conoscenza della violazione nell'ambito del contesto lavorativo, in virtù di un rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico instaurato con la Camera di Commercio.

Le tutele previste dal Decreto sono accordate anche qualora la segnalazione avvenga:

- anteriormente all'instaurazione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la procedura di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico con l'Ente camerale, a condizione che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Oggetto della segnalazione

Possono costituire oggetto di segnalazione le violazioni del diritto nazionale e dell'Unione europea consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, individuate all'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni riguardanti:

- tentate violazioni, purché basate su elementi concreti, nonché irregolarità e anomalie che il segnalante ragionevolmente ritenga possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal Decreto;

- condotte volte ad occultare le violazioni previste dal Decreto.

Non possono costituire oggetto di segnalazione:

- notizie prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché notizie basate su indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- doglianze, rimostranze, mere lamentele, contestazioni, rivendicazioni ed istanze di carattere personale del segnalante o effettuate nell'interesse esclusivo e personale del segnalante, che attengono esclusivamente al rapporto di lavoro, ovvero al rapporto con i superiori gerarchici (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti).

4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere circostanziata e fornire tutti gli elementi utili per procedere ai dovuti controlli e verifiche, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e ai fini dell'individuazione degli autori della violazione.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità di chi effettua la segnalazione, salvo il caso in cui il segnalante intenda effettuare una segnalazione anonima;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto autore dei fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La disciplina del *whistleblowing* e le conseguenti tutele non si applicano alle segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dalla Camera di Commercio solo se aventi un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e reso con dovizia di particolari, tale da far emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati.

5. Modalità di presentazione della segnalazione

I soggetti di cui al paragrafo 2 che intendano segnalare violazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) possono effettuarlo:

- In forma scritta, mediante:
 - invio della segnalazione tramite la piattaforma informatica accessibile attraverso il link <https://vr-camcom.segnalazioni.net>, disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione del sito internet camerale, compilando il questionario integrato in essa;
- In forma orale, attraverso:
 - incontro diretto con il RPCT (da richiedersi direttamente al RPCT all'indirizzo mail rpct@vr.camcom.it): la segnalazione è documentata mediante verbalizzazione. Il segnalante ha facoltà di verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale, apponendo la propria sottoscrizione.
 - segnalazione vocale registrata all'interno della piattaforma informatica.

Al segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

La segnalazione effettuata ad un soggetto diverso dal RPCT, è trasmessa entro sette giorni dal ricevimento, a cura del ricevente, al RPCT.

Qualora la condotta illecita sia riferibile al RPCT, la segnalazione deve essere inviata dal segnalante all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Rimane comunque fermo l'obbligo per il segnalante, che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, di denunciare le violazioni anche alla competente autorità giudiziaria o contabile.

6. Accertamento della segnalazione

Esame preliminare - Ricevuta la segnalazione, il RPCT ne effettua l'esame preliminare, finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dai paragrafi 2 e 3, al fine di poter accordare al segnalante le tutele previste.

Ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT può richiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, informazioni e documenti.

Dell'eventuale improcedibilità della segnalazione è data comunicazione al segnalante.

Istruttoria - Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria sui fatti descritti, al fine di verificarne la sussistenza. Dell'avvio dell'istruttoria è data comunicazione al segnalante.

Il RPCT potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, avendo cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante: potrà chiedere chiarimenti al segnalante e ai soggetti coinvolti e/o menzionati nella segnalazione, acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste.

Conclusione del procedimento - A conclusione dell'istruttoria, il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione e conclude il procedimento entro 90 giorni dal ricevimento della medesima (fatte salve eventuali sospensioni dovute a richiesta di chiarimenti, informazioni o documentazione integrativa), redigendo apposito verbale dell'attività svolta e fornendo al segnalante riscontro sull'esito.

Qualora il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione, il medesimo provvederà, in relazione alla natura della violazione:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente dell'area in cui si è verificata la violazione o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) per i conseguenti adempimenti e la valutazione in ordine alla sussistenza di profili disciplinari nei confronti della persona coinvolta, garantendo l'anonimato del segnalante;
- ad adire l'autorità giudiziaria o contabile.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione, con adeguata motivazione.

In tutte le fasi del procedimento è in facoltà del RPCT avvalersi della collaborazione di un gruppo di lavoro dedicato individuato con atto organizzativo, soggetto agli stessi vincoli di riservatezza a cui è sottoposto il RPCT.

La richiesta di chiarimenti, informazioni o documentazione integrativa ai fini istruttori, sospende il termine del procedimento, che riprende a decorrere dal momento dell'acquisizione degli elementi integrativi.

In caso di assenza del RPCT, la ricezione e la gestione delle segnalazioni compete al Vice Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

7. Tutela del segnalante

7.1 Riservatezza e trattamento di dati personali

La Camera di Commercio tutela il segnalante, garantendo, in tutte le fasi della procedura, la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità medesima.

L'identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dar seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare derivante dalla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. A tale scopo il segnalante è informato mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

I diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR non possono essere esercitati nei confronti della Camera di Commercio, Titolare del trattamento, qualora possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del D. Lgs n. 196/2003.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La documentazione relativa alla segnalazione è conservata all'interno della piattaforma informatica di cui al paragrafo 5 per la durata di cinque anni dalla data di conclusione del procedimento, fatte salve ulteriori esigenze di conservazione legate ad eventuali procedimenti disciplinari o giudiziari pendenti.

Nell'ambito del procedimento di cui alla presente procedura, l'Ente tutela anche l'identità del facilitatore, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione.

7.2 Divieto di misure ritorsive

Il segnalante non può subire ritorsioni per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione, intendendosi per tali qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L'applicazione di misure ritenute ritorsive è comunicata a cura del segnalante all'ANAC, ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

Nell'ipotesi in cui la comunicazione di misure ritorsive venga effettuata alla Camera di Commercio, la medesima è tenuta a trasmetterla all'ANAC, dando notizia al segnalante.

Le tutele previste in favore del segnalante si applicano anche:

- a) al facilitatore;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

7.3 Limiti di responsabilità

Non è punibile il segnalante che riveli informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta, se, al momento della segnalazione,

aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 16 del Decreto.

8. Responsabilità del segnalante

Le misure di protezione previste a tutela del segnalante non trovano applicazione nel caso in cui siano state accertate responsabilità a carico del medesimo, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del Decreto.

9. Disposizioni finali e rinvio

Rimane impregiudicata la facoltà per il segnalante di effettuare la segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ricorrendo le condizioni previste dall'art. 6 dal Decreto, di dare divulgazione pubblica alle violazioni o di presentare denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa e alle Linee Guida ANAC vigenti.